

IL DIRITTO ROMANO IN ITALIA, OGGI

Francesco Musumeci

Catedrático de Instituciones de Derecho Romano. Universidad de Catania.

RESUMEN:

Oggi, in Italia, la presenza del diritto romano nelle Facoltà di Giurisprudenza risulta notevolmente ridimensionata rispetto al passato. Poiché si tende sempre più a finalizzare gli studi giuridici universitari direttamente e principalmente all'esercizio delle professioni legali, il diritto romano, considerato una materia di interesse meramente culturale, appare privo, a quel fine, di reale utilità. Tuttavia, dal dibattito fra gli stessi suoi cultori emerge con chiarezza che esso può oggi svolgere ancora un ruolo importante nella formazione del giurista europeo (e del giurista tout court). Il gran numero di studiosi del diritto romano – e, fra questi, di molti giovani – e la qualità dei loro lavori fa ben sperare in una sua perdurante vitalità.

Palabras clave: Diritto romano – Studi giuridici universitari – Formazione del giurista europeo – Studiosi del diritto romano.

ABSTRACT:

Nowadays, in Italy, the weight of Roman Law in the Faculties of Law – compared with the situation in the past – is greatly curtailed. Given the trend to connect directly and chiefly the university law studies to the legal professions, Roman Law, because of being considered a subject of mere theoretical importance, appears, for that purpose, useless. However, from the debate among Roman Law scholars themselves emerges clearly that this subject can still play an important rôle in the training of the European jurist (and of the jurist tout court). The large number of researchers in Roman Law (many of them are young) and the quality of their works let us hope for its persistent vitality.

Keywords: Roman Law – University law studies – Training of the European jurist – Researchers in Roman Law.

*Il diritto romano in Italia, oggi **

La posizione che il diritto romano ricopre oggi nelle Facoltà di Giurisprudenza delle Università italiane è fortemente cambiata rispetto al passato.

A questo proposito, mi limiterò a fare riferimento a quella che era la situazione riscontrabile in passato nella mia Facoltà giuridica: quella dell'Università di Catania.

Negli anni sessanta, gli studenti dovevano ancora studiare ben tre materie romanistiche obbligatoriamente: le *Istituzioni di diritto romano*, riguardanti essenzialmente il diritto privato; la *Storia del diritto romano*, attinente al diritto pubblico e al modo in cui la produzione del diritto si venne realizzando nelle varie epoche storiche; il *Diritto romano*: una materia biennale, questa, che aveva ad oggetto un singolo istituto, il quale veniva esaminato in modo approfondito alla luce delle fonti, che gli studenti dovevano sapere tradurre e commentare. La conoscenza del latino costituiva, per quei tempi, un presupposto indiscutibile; e ciò va pure detto con riguardo alle *Istituzioni di diritto romano*, essendo gli studenti tenuti a portare all'esame non soltanto il relativo manuale (che era quello scritto da Cesare Sanfilippo) ma anche le *Institutiones* di Gaio, il cui testo (senza traduzione in italiano) doveva essere da loro conosciuto, quasi per intero, alla perfezione.

Accanto a queste tre materie obbligatorie, ce n'era poi una quarta, "complementare": che, cioè, faceva parte di un gruppo di materie fra le quali gli studenti dovevano liberamente sceglierne tre, a completamento del numero delle materie che occorreva studiare (erano, in tutto, 21) per conseguire la laurea in Giurisprudenza. Era, questa, l'*Esegesi delle fonti del diritto romano*. Benché non fosse, come ho detto, obbligatoria, essa tuttavia era scelta da tutti – dico: tutti – gli studenti, e consentiva ad essi di completare adeguatamente il loro bagaglio di conoscenze relative al diritto romano. Ed era – aggiungo subito – una materia che presentava non poche difficoltà, giacché non si trattava solo di sapere, in termini generali, quali fossero le cosiddette fonti di cognizione del diritto romano e di conoscere il modo in cui esse venivano interpretate, ma occorreva pure studiare approfonditamente una gran quantità di testimonianze particolari: epigrafi, papiri, resti archeologici, e anche numerosi brani del Corpus Juris, nei quali si doveva essere in grado di individuare, sulla base di determinati criteri, la presenza di interpolazioni (che, a quei tempi, erano ancora oggetto di particolare considerazione).

Questa forte presenza del diritto romano in una Facoltà di Giurisprudenza mostra quanto importante fosse, in quei tempi, il ruolo ad esso riconosciuto ai fini della formazione del giurista: il che trova un chiaro riscontro nella considerazione e nel rispetto che ad esso provenivano dai cultori delle materie di diritto positivo.

La situazione cambiò già ai tempi della contestazione studentesca del '68 e in concomitanza con le riforme che vennero introdotte con riguardo all'organizzazione degli studi universitari. La liberalizzazione dei piani di studio (cioè la possibilità, data agli studenti, di scegliere, seppure secondo criteri predeterminati, le materie che essi preferivano studiare) e la liberalizzazione degli accessi alle Facoltà di Giurisprudenza (che vi consentiva l'iscrizione pure a studenti che non avevano fatto studi classici) con-

* Seminario da me tenuto, il 24 aprile 2008, presso la Facultad de Derecho da Universidade da Coruña, su gentile invito dell'amico carissimo, Prof. Dr. D. Alejandro Fernandez Barreiro, al quale rinnovo il mio ringraziamento più vivo e sincero per l'onore che ha voluto così concedermi.

tribuirono notevolmente a ridimensionare quel ruolo importante che il diritto romano aveva fino ad allora ricoperto ai fini della formazione del giurista. A Catania, l'*Esegesi delle fonti del diritto romano* non fu più considerata la materia complementare da scegliere comunque, ma ad essa furono sempre più spesso preferite – specialmente dagli studenti che non avevano mai studiato il latino – altre materie a loro più accessibili; ma il fatto più grave fu che la *Storia del diritto romano* e il *Diritto romano*, fino ad allora obbligatori come le *Istituzioni di diritto romano*, poterono essere, invece, sostituiti con altre materie (due, nel caso del *Diritto romano*, dal momento che si trattava, come ho detto, di una materia biennale).

Ma non fu a causa soltanto di quelle riforme che la posizione rivestita fino ad allora dalle materie romanistiche venne fortemente sminuita. In quel periodo – per certi aspetti importante, per la ventata di novità positive sicuramente prodotte dalla contestazione studentesca – nei dibattiti, a volte assai accesi, che si svolsero soprattutto nei Consigli di Facoltà e in presenza degli studenti, andò sempre più emergendo nei cultori del diritto positivo – afferenti, specialmente, all'area privatistica – un atteggiamento decisamente sfavorevole nei confronti del diritto romano, considerato materia per nulla indispensabile per la formazione del giurista: una materia, la cui presenza nella Facoltà di Giurisprudenza andava, perciò, ridimensionata. Da allora, questo atteggiamento nei confronti del diritto romano si è andato, col tempo, sempre più consolidando ed ha portato ad una sua ulteriore, grave perdita d'importanza.

Basti pensare che nel corso degli anni novanta – mi riferisco sempre alla Facoltà di Giurisprudenza di Catania – la *Storia del diritto romano* e il *Diritto romano*, da materie solamente sostituibili, sono state trasformate in materie opzionali, lasciate cioè alla libera scelta dello studente¹; per di più, il *Diritto romano* ha subito un altro duro colpo, essendo stato trasformato, da materia biennale, in materia annuale.

Di recente, in Italia è stato introdotto il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (di durata quinquennale), il quale costituisce l'ultimo atto di una serie di riforme che si sono andate susseguendo nel tempo. Il diritto romano continua ad avere ancora una presenza notevolmente limitata.

A Catania, l'attuale ordinamento degli studi giuridici prevede una sola materia romanistica obbligatoria al primo anno, costituita dalle *Istituzioni di diritto romano*. Inoltre nel quarto anno lo studente può scegliere il *Diritto romano avanzato*, ma può farlo in alternativa (e dunque in concorrenza) con la *Storia del diritto medievale e moderno avanzato*. Accanto a queste materie, egli può scegliere – è vero – fra le cosiddette opzionali libere la *Storia del diritto romano*, il *Diritto romano*, l'*Esegesi delle fonti del diritto romano*: però coloro che le scelgono sono ormai una sparuta minoranza, anche perché il numero delle materie – spesso assai più facili – fra le quali è possibile operare la scelta è fortemente aumentato. Ma non è solo questa la ragione che induce gli studenti ad orientarsi verso altri insegnamenti.

La verità è che ormai è fortemente diminuito quell'interesse che il diritto romano aveva suscitato nei tempi passati: in un'epoca come quella odierna, nella quale si tende sempre più a finalizzare gli studi giuridici universitari direttamente e principalmente all'esercizio di quelle professioni che ne costituiscono lo sbocco più naturale

1 Va qui precisato che, quando erano solo sostituibili, quelle due materie figuravano nell'elenco ufficiale delle materie che dovevano essere studiate per conseguire la laurea: con la conseguenza che, se non decideva di sostituirle, lo studente doveva conoscerle, come tutte le altre che erano ricomprese in quell'elenco. Una volta trasformate, invece, in materie opzionali, esse non vi figurarono più ma fecero parte di un autonomo elenco di materie (quelle, per l'appunto, opzionali), e pertanto il loro studio dipese esclusivamente dalla libera scelta dello studente.

(l'avvocatura, cioè, la magistratura e il notariato), il diritto romano viene ritenuto una materia di interesse meramente culturale, priva di reale utilità, e si tende a considerare i suoi cultori, più che dei giuristi, dei semplici antichisti.

Una conferma di ciò ci viene offerta da un dato "esterno" rispetto all'Università. Chi, in passato, voleva affrontare un concorso per accedere alla magistratura doveva conoscere pure il diritto romano, perché lo scritto verteva pure sul diritto romano e perché egli doveva mostrare di conoscere tale diritto anche alla prova orale. Oggi, per il concorso della magistratura la conoscenza del diritto romano non è più richiesta.

Questo forte ridimensionamento della presenza (e della considerazione) del diritto romano nelle Facoltà di Giurisprudenza non è, certo, un fenomeno soltanto italiano. Possiamo, anzi, dire che, rispetto ad altri Stati, in Italia il diritto romano gode ancora di buona salute: così come di salute, direi addirittura ottima, esso gode qui, in Spagna.

Sta di fatto, però, che in Italia sono gli stessi cultori del diritto romano che vanno, da tempo, svolgendo un'attenta riflessione su quello che è il ruolo che può essere ad esso riconosciuto ai fini della formazione del giurista: più specificamente, ai fini della formazione del giurista europeo. E, questo, un problema che coinvolge pure gli storici del diritto intermedio. Ed è proprio in considerazione di ciò che, nel novembre del 2005, la Società italiana di storia del diritto ha provveduto ad organizzare, a Padova, un incontro di studio su *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, nel corso del quale si sono confrontate le opinioni di autorevoli studiosi del diritto romano e di quello intermedio². Ai fini di questo mio breve resoconto sul diritto romano oggi in Italia, quell'incontro di studio riveste, secondo me, un interesse speciale, perché ci offre una testimonianza assai recente, e particolarmente significativa, circa i termini in cui attualmente la questione viene dibattuta fra gli storici del diritto e circa gli orientamenti che risultano essere emersi al riguardo. Mi limiterò, qui, a qualche accenno in merito ad alcuni punti che sono stati trattati in quell'occasione.

Il giurista europeo – è stato osservato³ – deve conoscere e sapere interpretare il complesso delle norme dell'ordinamento comunitario: un complesso di norme, però, che non si pone per i cittadini europei come un ordinamento esclusivo. In particolare, per un italiano ha tuttora origine nazionale la maggior parte delle norme di diritto privato, penale e amministrativo. Questa pluralità di ordinamenti determina incertezza in merito al diritto da applicare, e quindi si pone la necessità di attuare un ravvicinamento delle legislazioni nazionali, specialmente con riguardo ai casi in cui la varietà può generare difficoltà per la realizzazione di un mercato unico. Finora è il diritto internazionale privato che ha un ruolo centrale per una disciplina efficiente dei rapporti transfrontalieri.

Tutto questo può dare, dunque, la misura del livello di conoscenze di cui deve essere fornito il giurista europeo.

Ed ecco, allora, il punto. Quale ruolo formativo va attribuito alla storia del diritto, e più specificamente al diritto romano nelle Facoltà di Giurisprudenza?

2 Per ciò che, in particolare, riguarda i romanisti, relazioni assai stimolanti sono state svolte da G. FALCONE, R. FIORI e D. MANTOVANI; altrettanto stimolanti sono state, inoltre, le osservazioni fatte, nei loro interventi, da L. PEPPE, L. VACCA e L. CAPOGROSSI COLOGNESI. Le relazioni e gli interventi svolti dai vari studiosi sono stati, poi, riuniti nel volume *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo. Incontro di studio*, Padova 25-26 novembre 2005, a cura di L. GAROFALO (Napoli, 2007).

3 D. MANTOVANI, "Il diritto romano dopo l'Europa. La storia giuridica per la formazione del giurista e cittadino europeo", in *Scopi e metodi*, cit., p. 52 ss.

A questo proposito si è rilevato⁴ che «il diritto romano si metterebbe ... in pericolo come disciplina accademica se il suo scopo principale fosse di individuare su base storica gli elementi comuni dei vari diritti privati degli Stati membri, nella prospettiva del loro riavvicinamento», giacché ciò significherebbe sminuire il contributo che esso è, invece, realmente in condizione di offrire. In quest'ottica, per altro, il romanista dovrebbe dichiararsi, con tutta lealtà, incompetente con riguardo a istituti di formazione recente, i quali non possono trovare alcuna rispondenza nell'esperienza giuridica romana. E d'altra parte, le misure di riavvicinamento delle legislazioni nazionali, disposte dagli interventi comunitari su tali legislazioni, risultano dettate da criteri diversi dalla comune matrice storica, essendo l'efficienza di mercato l'obiettivo primario da raggiungere (oltre che quello della tutela dell'ambiente e dei diritti umani).

Perché il diritto romano possa assolvere una funzione formativa, esso deve essere, allora, studiato come tale, in quelle che sono le sue specificità e sulla base delle fonti, fra le quali una posizione preminente hanno quelle costituite dagli scritti dei giuristi⁵.

I giuristi svolsero, invero, per un ampio arco di tempo, un ruolo centrale nella individuazione e nella elaborazione del *ius*, in relazione alle esigenze che andarono manifestandosi in concreto in quella società di cui facevano parte: furono i primi a coltivare un'autentica *scientia iuris*. Tutto questo fa ben comprendere come le loro opere abbiano «un pregio unico, in senso tecnico, in quanto in esse si realizza la compenetrazione dei vari livelli dell'esperienza giuridica ... da quello normativo a quello applicativo, passando per l'elaborazione intellettuale»⁶. Nella formazione del giurista europeo – è stato rilevato – un ruolo assolutamente centrale deve continuare ad avere la scienza giuridica: e al riguardo i giuristi romani, «con il loro esame dei casi, il loro ragionamento, il loro *ius controversum*», ci offrono «un preziosissimo modello di interpretazione»⁷.

Insomma, appare ben chiaro quanto sia rilevante questo apporto dell'esperienza giuridica romana, se si vuole che il giurista non si limiti ad applicare empiricamente regole e provvedimenti ma acquisisca, invece, un'autentica capacità di interprete e di operatore del diritto.

In questa ottica, non sono mancate le critiche, ferme e decise, nei confronti di una certa impostazione metodologica seguita negli ultimi tempi, nelle loro ricerche, da alcuni studiosi del diritto romano. Più precisamente, si è fatto riferimento a «talune indagini» le quali «appaiono intraprese e orientate in chiave di appositi raffronti tra diritto romano e il regime vigente, in chiave di apposite, e talora continuistiche, segnalazioni di radici, di precedenti, di parallelismi (talvolta, con anticipazioni attualizzanti sul piano terminologico e concettuale); e ciò, magari, sulla spinta di un'ansia di scovare qualche (pretesa) corrispondenza antica per i fenomeni giuridici attuali, assumendo questi ultimi (o figure ad essi riconducibili) come già esistenti nell'esperienza giuridica romana, e, per tal via, di giustificare agli occhi dei colleghi di diritto positivo la presenza dei romanisti in seno alla Facoltà giuridica»⁸. Come dicevo, un simile orientamento meto-

4 D. MANTOVANI, "Il diritto romano", cit., p.57 ss.

5 D. MANTOVANI, "Il diritto romano", cit., p. 66 s.

6 D. MANTOVANI, "Il diritto romano", cit., p. 67.

7 G. FALCONE, "Ricerca romanistica e formazione del giurista (europeo)", in *Scopi e metodi* cit., p.7 s. V. pure L. VACCA, Intervento, in *Scopi e metodi*, cit., p. 255 («la scienza giuridica nasce in verità con il diritto romano; con l'elaborazione dei giuristi romani nascono il metodo interpretativo e la concettualizzazione giuridica che hanno improntato di sé tutta la tradizione scientifica occidentale e tutti i sistemi giuridici che vi appartengono»), 258 s.

8 G. FALCONE, "Ricerca romanistica", cit., p. 14.

dologico è stato criticato⁹. Il romanista – si è osservato a questo proposito¹⁰ – deve «affrontare scientificamente un fenomeno dell'esperienza giuridica romana con il solo obiettivo di restituirlo alla sua dimensione storicamente conclusa, senza piegare la ricerca verso determinate questioni o fonti per il fatto che esse hanno un qualche contatto contenutistico col presente»¹¹.

C'è, ancora, un aspetto interessante che nell'incontro di studio di Padova è stato posto in evidenza: la necessità, cioè, di allargare l'osservazione «oltre la soglia storica del diritto romano», in modo che possa così comprendersi correttamente la stessa realtà giuridica romana senza il condizionamento che sulle ricostruzioni degli studiosi può essere stato esercitato da «categorie interpretative estranee alla realtà antica»: senza «tutte le sovrapposizioni concettuali successive», dovute alle varie espressioni della cultura giuridica che si sono andate affermando nel corso del tempo, fino ai nostri giorni¹². Da qui la necessità, pure evidenziata, di operare «sforzi comuni e congiunti, che però non si limitino a giustapporre frammenti tra loro non comunicanti, ma coinvolgano lo specialista in tentativi interdisciplinari», perché «solo così è possibile ... alzare lo sguardo e ricostruire prospettive di lunga durata che illuminino anche i singoli segmenti, restituendoli alla propria dimensione storica»¹³.

Anche alla luce degli orientamenti emersi nell'incontro di Padova, possiamo, dunque, ben dire che il diritto romano può oggi svolgere ancora un ruolo importante nella formazione del giurista europeo (ma sarebbe meglio dire: del giurista tout court), e che esso ha, perciò, una propria valida ragione di esser presente nelle Facoltà di Giurisprudenza. Tutto questo, com'è evidente, significa pure che esso merita ancora – e ancor più – di essere oggetto specifico di indagine da parte degli studiosi. E in Italia, nonostante la difficile situazione attuale da me prima evidenziata, studiosi di diritto romano ce ne sono, per fortuna, molti; e molti sono i giovani laureati che con grande entusiasmo intraprendono gli studi romanistici sotto la guida di illustri Maestri.

Nella ricostruzione dei singoli aspetti dell'esperienza giuridica romana, si presta, oggi, molta attenzione ai dati di ordine politico, economico, sociale, culturale nel senso più ampio, che hanno potuto condizionarne la vicenda evolutiva nelle varie epoche storiche. Si tratta, come tutti sappiamo, di una metodologia che nelle ricerche roma-

9 G. FALCONE, "Ricerca romanistica", cit., p. 14 ss., 20. V. pure L. VACCA, Intervento, cit., p. 257; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Intervento, in *Scopi e metodi*, cit., p. 290 ss.

10 G. FALCONE, "Ricerca romanistica", cit., p. 17.

11 Lo stesso G. FALCONE, in "Ricerca romanistica", cit., p. 22, così si esprime: «il contributo primario dello storico del diritto nell'ottica della formazione del giurista è quello di tenere accesa la consapevolezza della storicità del diritto in quanto tale; e ... tale compito lo storico del diritto può assolvere unicamente tramite un operato che non abdichi né all'autonoma curiosità intellettuale di restituire puramente un fenomeno alla sua storia né alle specificità del proprio statuto epistemologico-investigativo».

12 Questo aspetto particolare è stato trattato nella relazione di R. FIORI, "Storicità del diritto e problemi di metodo. L'esempio della buona fede oggettiva", in *Scopi e metodi*, cit., p. 25 ss.

13 R. FIORI, "Storicità del diritto", cit., p. 48. Secondo lo studioso, op. cit., p.49, «lo storico del diritto è pienamente legittimato, e in certa misura chiamato, a contribuire alla formazione del 'giurista europeo', ossia di un giurista consapevole della complessità storica e dogmatica della tradizione civilistica europea da cui traggono origine i singoli sistemi positivi ... Non certo per abbandonare i propri scopi e i propri metodi, ma per testimoniare e dimostrare, in piena coerenza con questi, che il diritto, in quanto fatto umano, esiste e può essere compreso solo nella storia». A sua volta, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Intervento, cit., p.281 s., ha fatto presente «quanto sia utile per una migliore comprensione del proprio oggetto storiografico una visione non segmentata di una storia che ha troppe interrelazioni interne per essere scissa in specialismi diversi (o se, per limiti obiettivi, ciò avviene, non debba essere dimentica del sostanziale e non estrinseco rapporto tra di essi)», ed ha perciò evidenziato la necessità che i romanisti e gli storici del diritto intermedio operino in un rapporto di stretta collaborazione: «ciascuno nell'ambito delle sue proprie competenze, ma non andando ciascuno per la sua strada» (p. 296).

nistiche trova applicazione già da vari decenni; oggi, però, essa risulta assai più diffusa fra gli studiosi, e in alcuni di essi raggiunge livelli di particolare raffinatezza.

Ovviamente, l'oggetto sul quale si indirizza in modo precipuo l'interesse degli studiosi è costituito dalle fonti giuridiche, e in particolare dalle fonti giurisprudenziali. Proprio a questo riguardo, quello che in generale si riscontra è un atteggiamento fortemente conservativo. Dalla "caccia alle interpolazioni" dei primi decenni del ventesimo secolo si è passati ad un modo del tutto opposto di considerare i brani dei giuristi: oggi si è poco propensi a riscontrarvi interpolazioni, guardate quasi con diffidenza, e si tende, invece, a prestare credito a quella che è la loro stesura attuale e a giustificare, perciò, le eventuali incongruenze in essi rilevabili facendo riferimento alle personalità particolari dei giuristi, a loro contrasti di opinioni. Non senza esagerazioni, però, giacché non è possibile non tenere conto del fatto che una certa quantità di alterazioni, per motivi vari, ai testi giuridici è stata sicuramente apportata: e vi sono casi – che vanno, di certo, individuati adoperando il massimo rigore scientifico – nei quali l'incongruenza riscontrabile in un testo non può spiegarsi altrimenti se non supponendo che esso sia stato, per l'appunto, alterato¹⁴.

A parte questi profili di ordine metodologico, resta comunque il fatto assai rilevante che, come ho detto, il diritto romano ha, oggi, in Italia un gran numero di studiosi e che, fra questi, molti sono i giovani che intraprendono la loro attività di ricerca fin da dopo la laurea.

Ad assicurare un inizio proficuo di questa loro attività e a rendere, così, più agevole la loro collocazione nel mondo accademico esistono eccellenti Corsi di dottorato di ricerca, istituiti generalmente da Università fra loro consorziate a questo scopo (uno di questi Corsi è organizzato dalle Università di Catania, Messina, Palermo e Napoli). Ma vi sono pure altre Istituzioni che, col loro operato, contribuiscono attivamente alla promozione degli studi di diritto romano e alla formazione di valenti studiosi. Voglio ricordare, in particolare, il *Centro Romanistico Internazionale Copanello*, diretto da Alessandro Corbino, che organizza inoltre, con cadenza biennale, a Copanello Lido (in provincia di Catanzaro) un Convegno internazionale di diritto romano, giunto quest'anno alla XIV edizione; il *Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e la storia dei suoi ordinamenti*, fondato da Luigi Labruna e diretto da Luigi Capogrossi Colognesi, che organizza periodicamente il "Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert"; l'*Accademia Romanistica Costantiniana*, diretta da Giuliano Crifò, che organizza a Spello, in Umbria, a cadenza biennale un Convegno internazionale sul Tardo Antico; il *Centro di studi e ricerche sui diritti antichi (Cedant)* di Pavia, diretto da Dario Mantovani.

Insomma, nonostante tutto, possiamo ancora ben sperare in una perdurante vitalità del diritto romano.

14 In merito a questo atteggiamento conservativo, v. G. FALCONE, "Ricerca romanistica", cit., p. 20 ss.